

**REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL
CONFERIMENTO DELLA
LAUREA MAGISTRALE *AD HONOREM*
E DEL
DOTTORATO DI RICERCA *AD HONOREM***

- testo vigente, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 20 e il 27/05/2026
 - emanato con decreto rettorale n. 1046 del 17/06/2026 (prot. n. 66762)
 - entrato in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione
-



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO
DELLA LAUREA MAGISTRALE *AD HONOREM*
E DEL DOTTORATO DI RICERCA *AD HONOREM***

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento da svolgersi presso l'Ateneo per il conferimento della laurea magistrale *ad honorem* e del dottorato di ricerca *ad honorem*, ai sensi dell'art. 169 del R.D. n. 1592/1933 e della circolare ministeriale del 12 marzo 2012.
2. Il conferimento è sottoposto all'autorizzazione ministeriale, entro i limiti numerici annuali definiti dalla circolare di cui al comma 1: un titolo, due titoli, tre titoli, quattro titoli e cinque titoli complessivi, tra laurea magistrale e dottorato di ricerca, rispettivamente su proposta di Atenei con numero di professori e ricercatori in organico inferiore a 500, tra 500 e 1.000, tra 1.000 e 1.500, tra 1.500 e 2.000 e superiore a 2.000.

Art. 2 – Requisiti dei candidati e incompatibilità

1. La laurea magistrale *ad honorem* può essere conferita a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico, nazionale e/o internazionale, nonché riconducibili alle discipline oggetto di uno o più corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.
2. Non è possibile conferire la laurea magistrale *ad honorem* a soggetti già in possesso della laurea magistrale, ordinaria o *ad honorem*, nella medesima classe di laurea.
3. Il dottorato di ricerca *ad honorem* può essere conferito a personalità viventi, in possesso di un titolo di laurea magistrale o equivalente, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico, nazionale e/o internazionale, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo scientifico delle discipline oggetto di uno o più corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
4. Non è possibile conferire il dottorato di ricerca *ad honorem* a soggetti già in possesso del dottorato di ricerca, ordinario o *ad honorem*, nel medesimo ambito scientifico.

Art. 3 – Procedimento

1. La proposta di conferimento della laurea magistrale *ad honorem*, relativa a uno dei corsi di laurea magistrale attivi presso l'Ateneo, può essere formulata:



- a) dal Consiglio del Dipartimento sede del corso di laurea magistrale, con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
 - b) dal Rettore.
2. La proposta di conferimento del dottorato di ricerca *ad honorem*, relativa a uno dei corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Ateneo, può essere formulata:
- a) dal Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato di ricerca, con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
 - b) dal Rettore.
3. Le proposte di conferimento sono corredate dei seguenti documenti:
- a) il *curriculum vitae* della candidata o del candidato;
 - b) una relazione dettagliata recante le motivazioni poste alla base della proposta di conferimento, in cui si illustri il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - c) l'indicazione del corso di laurea magistrale attivo presso l'Ateneo e della relativa classe ovvero l'indicazione del corso di dottorato di ricerca attivo presso l'Ateneo, cui la proposta di conferimento del titolo viene riferita;
 - d) eventuali relazioni di eminenti studiosi, attivi negli ambiti scientifico-disciplinari cui la proposta di conferimento viene riferita, che illustrino la figura della candidata o del candidato.
4. Le proposte di conferimento sono trasmesse alla Direzione didattica.
5. Il Rettore sottopone annualmente al Senato Accademico le proposte di conferimento formulate entro il 31 marzo di ciascun anno. Il conferimento della laurea magistrale e/o del dottorato di ricerca *ad honorem* è approvato dal Senato Accademico con la maggioranza dei due terzi dei presenti, tenendo conto del criterio di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali dell'Ateneo.
6. La Direzione didattica provvede alla trasmissione delle proposte di conferimento approvate dal Senato Accademico al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 – Cerimonia

1. La cerimonia di conferimento della laurea magistrale o del dottorato di ricerca *ad honorem* è organizzata dal Dipartimento proponente, di intesa con il Rettore e con gli uffici competenti dell'Amministrazione.
2. Le spese per la realizzazione della cerimonia sono a carico del Dipartimento proponente ovvero, se la proposta di conferimento è stata formulata dal Rettore, del *budget* dell'Amministrazione.